

# INARSIND®

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE  
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI  
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Roma, 13 dicembre 2022

Autorità Nazionale Anticorruzione  
c/o Palazzo Sciarra,  
Via Minghetti, 10  
00187 Roma  
protocollo@pec.anticorruzione.it

-----  
La scrivente Associazione Sindacale di Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti sottopone all'attenzione di codesta Autorità la condizione venutasi a determinare in seguito all'indizione dei bandi aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di architettura e/o ingegneria per la richiesta di progettazioni di livello di fattibilità tecnica ed economica a cui fare seguire l'appalto integrato dei lavori ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021.

In seguito al sopracitato articolo nel luglio del 2021 il Ministero della mobilità e delle infrastrutture sostenibili ha redatto le *Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)*.

Dalla corposa documentazione prevista dalle *Linee Guida* è possibile dedurre che, pur conservando la dicitura prevista dall'art. 23 del D.Lg. 50/2016, il P.F.T.E. da redigere ai sensi dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021 richiede, legittimamente, la redazione di approfondimenti assolutamente paragonabili, per molti aspetti, a quelli della progettazione definitiva di cui agli artt. 24-32 del D.P.R. 207/2010.

Tuttavia, per prassi che frequentemente riscontriamo presso le Stazioni Appaltanti l'importo che viene posto a base di gara per l'affidamento di un tale servizio viene riferito esclusivamente alle prestazioni previste dal D.M. 17 giugno 2016 per la progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, trascurando l'approfondimento progettuale che questo specifico P.F.T.E richiede.

Chiediamo a codesta Autorità Nazionale Anticorruzione di intervenire sull'argomento e di volere chiarire che l'importo da porre a base di gara, con riferimento alle prestazioni previste dal D.M. 17 giugno 2016, deve essere attentamente valutato dalle Stazioni Appaltanti senza che le stesse si limitino alla dizione nominale del livello di progettazione, ma lo determinino secondo il reale contenuto richiesto per le singole prestazioni

**INARSIND®**

**ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE  
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI  
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI**

Non nascondiamo in questa nostra richiesta la difesa degli interessi economici degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti che si rivolgono alle gare per i servizi tecnici e che, di fatto, si trovano a dover fare le loro valutazioni con importi e tempi a base di gara, di fatto, già abbondantemente ribassati, ma intendiamo segnalare anche come la sottostima di entrambi i fattori, quello economico e quello temporale, previsti per la redazione di queste particolari prestazioni possa portare il Paese verso un insuccesso in un campo in cui, invece, non poche speranze si nutrono per il suo progresso.

Fiduciosi di un V/S intervento in merito, porgiamo distinti saluti

**IL SEGRETARIO NAZIONALE**

**IL PRESIDENTE NAZIONALE**

**(Dott. Ing. Marco Becucci)**

**(Dott. Ing. Carmelo Russo)**

